

**COMUNE DI MONTECATINI TERME**  
**(Provincia di Pistoia)**

**Regolamento per la disciplina  
del canone patrimoniale di occupazione del suolo  
pubblico e di esposizione pubblicitaria  
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. ....

TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	4
ART.1 - OGGETTO .....	4
TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO .....	4
ART. 2 - DEFINIZIONI.....	4
ART.3 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI .....	5
ART.4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI.....	5
ART.5 - DURATA .....	6
ART.6 OCCUPAZIONI ABUSIVE.....	6
ART.7 OCCUPAZIONI D'URGENZA.....	7
ART. 8 - RINNOVI.....	7
ART. 9 - DISDETTE .....	7
ART. 10- MODIFICA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI.....	7
ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE .....	8
ART. 12- TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE .....	8
ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	8
TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI .....	9
ARTICOLO 14 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI.....	9
ARTICOLO 15- AUTORIZZAZIONI.....	9
ARTICOLO 16- ANTICIPATA RIMOZIONE .....	9
ARTICOLO 17 - DIVIETI E LIMITAZIONI .....	10
ARTICOLO 18 – PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI...10	
TITOLO IV – CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA .....	11
ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	11
ARTICOLO 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	11
ARTICOLO 21 – PRESUPPOSTO DEL CANONE .....	11
ARTICOLO 22 – SOGGETTO PASSIVO .....	11
ARTICOLO 23 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	11
ARTICOLO 24 – INSEGNA D'ESERCIZIO .....	12
ARTICOLO 25 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	12
ARTICOLO 26 - DICHIARAZIONE .....	13
ARTICOLO 27 – PAGAMENTO DEL CANONE.....	14
ARTICOLO 28- RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	14
ARTICOLO 29 – MAGGIORAZIONI – INDENNITA' - SANZIONI .....	14
ARTICOLO 30 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE .....	15
ARTICOLO 31 – MEZZI PUBBLICITARI VARI .....	15
ARTICOLO 32 - RIDUZIONI.....	16
ARTICOLO 33 - ESENZIONI .....	16
TITOLO V – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	17
ARTICOLO 34 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI .....	17
ARTICOLO 35 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	17
ARTICOLO 36 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE .....	17
ARTICOLO 37 – MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI .....	18
ARTICOLO 38 – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.....	18
ARTICOLO 39 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO.....	19
ARTICOLO 40 – RIDUZIONE DEL CANONE .....	19

ARTICOLO 41 – ESENZIONE DAL CANONE .....	20
ARTICOLO 42- PAGAMENTO DEL CANONE .....	20
ARTICOLO 43 – NORME DI RINVIO .....	20
TITOLO VI – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE .....	20
ARTICOLO 44 – DISPOSIZIONI GENERALI .....	20
ARTICOLO 45 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	21
ARTICOLO 46 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE.....	21
ARTICOLO 47 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	22
ARTICOLO 48 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI .....	22
ARTICOLO 49 – MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL CANONE.....	22
ARTICOLO 50 – PASSI CARRABILI .....	23
ARTICOLO 51 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE .....	24
ARTICOLO 52 – SOGGETTO PASSIVO .....	24
ARTICOLO 53 - AGEVOLAZIONI .....	25
ARTICOLO 54 - ESENZIONI .....	25
ARTICOLO 55 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI .....	26
ARTICOLO 56 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE.....	27
ARTICOLO 57 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA .....	27
ARTICOLO 58 – RIMBORSI .....	28
ARTICOLO 59 – MAGGIORAZIONI – INDENNITA’- SANZIONI .....	28
ARTICOLO 60– ATTIVITA’ DI RECUPERO .....	28
TITOLO VII – CANONE MERCATALE .....	28
ARTICOLO 61– DISPOSIZIONI GENERALI .....	28
ARTICOLO 62 – FUNZIONARIO RESPONSABILE .....	29
ARTICOLO 63 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE .....	29
ARTICOLO 64 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE .....	29
ARTICOLO 65 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE.....	29
ARTICOLO 66 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI .....	29
ARTICOLO 67 – OCCUPAZIONI ABUSIVE .....	29
ARTICOLO 68 – SOGGETTO PASSIVO .....	30
ARTICOLO 69– VERSAMENTO DEL CANONE .....	30
ARTICOLO 70 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA .....	30
ARTICOLO 71 - RIMBORSI.....	30
ARTICOLO 72– INDENNITA’ – MAGGIORAZIONI - SANZIONI .....	31
ARTICOLO 73 – ATTIVITA’ DI RECUPERO .....	31
ARTICOLO 74 – NORME TRANSITORIE .....	31
Allegato 1.....	31
Allegato 2.....	31

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **ART.1 - OGGETTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, nonché il canone per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.

## **TITOLO II - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO**

### **ART. 2 - DEFINIZIONI**

1. Le occupazioni di spazio pubblico sono permanenti o temporanee:
  - a) sono permanenti le occupazioni aventi comunque durata non inferiore all'anno e non superiore a tre anni, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, e che siano effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione che disciplina gli obblighi e le attività del concessionario connessi alla utilizzazione del suolo pubblico, nonché la durata della concessione medesima;
  - b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e, di fatto, tutte quelle residuali rispetto alle permanenti.
2. Le occupazioni permanenti e temporanee, così come definite dal presente regolamento, sono soggette a regime concessorio.
3. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi od aree pubbliche oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, sia in superficie che sovrastanti o sottostanti il suolo, deve farne apposita richiesta indirizzata all'Amministrazione Comunale.
4. L'atto di concessione, oltre alla durata ed alla misura dello spazio concesso stabilisce le condizioni e le norme alle quali l'atto medesimo si intende subordinato nonché l'assoggettamento al canone.
5. Al termine della concessione – qualora la stessa non venga rinnovata – il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo pubblico in pristino, con i termini e le modalità che fisserà l'Amministrazione Comunale. In mancanza, vi provvede il Comune, a spese del concessionario.

### **ART.3 - MODALITA' PER LA RICHIESTA DELLE CONCESSIONI**

1. La domanda intesa ad ottenere la concessione deve essere presentata, salvo altrimenti disposto, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.
2. La domanda, deve essere presentata su specifica modulistica redatta dall'Ufficio competente e deve contenere, pena di nullità:
  - a) se trattasi di persona fisica o ditta individuale, l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale ovvero della partita IVA del richiedente;
  - b) se trattasi di società, l'indicazione della ragione sociale e del tipo di società, della sede legale, del codice fiscale e della partita IVA, delle generalità e della residenza o domicilio del rappresentante legale con la specifica indicazione della carica di questi;
  - c) l'ubicazione e l'esatta dimensione dell'area su cui si intende effettuare la occupazione;
  - d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
  - e) il periodo per cui viene richiesta la concessione e la durata per cui si intende effettuare la occupazione;
  - f) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento;
  - g) la sottoscrizione della domanda da parte del richiedente e del legale rappresentante, corredata dal documento di identità;
  - h) presa d'atto della normativa relativa alla privacy/trattamento dati
3. Deve inoltre contenere la sottoscrizione dell'impegno a fornire tutti i documenti che si riterranno necessari all'istruttoria dell'atto ed a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria, con deposito di cauzione, se specificamente richiesto.
4. Deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica e, qualora si rendesse necessaria una precisa e specifica identificazione dei luoghi, devono essere allegati i disegni atti ad una loro precisa individuazione.
5. Nei casi di affitto la domanda deve essere presentata e sottoscritta in forma congiunta dal soggetto locatore e da quello locatario, che restano, a tutti gli effetti, responsabili in solido di fronte al Comune.

### **ART.4 - MODALITA' PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI**

1. L'Ufficio competente provvede al rilascio degli atti di concessione nei modi e nelle forme disciplinate dal presente Regolamento.
2. L'Ufficio provvede, una volta acquisita la domanda di cui al precedente articolo, a svolgere adeguata istruttoria finalizzata al rilascio dell'atto di concessione. Ai fini istruttori l'ufficio provvede ad acquisire – ove necessario – pareri dai competenti uffici comunali e/o soggetti esterni al fine della salvaguardia delle vigenti norme, disposizioni regolamentari, prescrizioni con particolare riguardo agli ambiti urbanistico, ambientale, di sicurezza pubblica.
3. Le concessioni si intendono in tutti i casi accordate:
  - a) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
  - b) a titolo precario, per la durata massima di anni 3;
  - c) con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dall'occupazione effettuata in difformità da quanto previsto nell'atto di concessione, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale;
  - d) con la facoltà dell'Amministrazione competente di inserire nuove condizioni;

- e) con la responsabilità a carico del concessionario per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione.
4. L'eventuale non accoglimento è comunicato al richiedente esplicitando i motivi del diniego stesso.
  5. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nei casi di occupazioni permanenti e nei casi di occupazioni temporanee, è di trenta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda corredata della necessaria documentazione.
  6. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, nei casi di occupazioni temporanee fino a 15 giorni, è di 20 giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda corredata della necessaria documentazione.
  7. Nel caso di cessione di un'attività, per le regolari occupazioni già in essere che restano inalterate, la concessione, precedentemente rilasciata, si intende valida. Nel caso di trasferimento della titolarità di un passo carraio, regolarmente concesso, la concessione, precedentemente rilasciata, si intende valida. Tali casi sono condizionati al pagamento del canone e alla comunicazione della modificazione della soggettività passiva della concessione.
  8. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, nel caso di occupazione permanente la concessione viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale in base a criteri obiettivi di valutazione, quali l'eventuale gestione di precedenti ed analoghe concessioni.
  9. Nel caso per la medesima area vengano presentate più richieste di concessione, ovvero la superficie concedibile per uno spazio pubblico sia inferiore alla domanda di occupazione, nel caso di occupazione temporanea la concessione viene rilasciata dall'Amministrazione Comunale in base a criteri obiettivi di valutazione, quali la data di presentazione delle domande.

#### **ART.5 - DURATA**

1. Le concessioni sono rilasciate di norma per la durata massima di anni 3 senza pregiudizio di terzi e con la facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni. E' fatto salvo quanto disposto da specifiche normative o altri regolamenti comunali.

#### **ART.6 OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Si intende abusiva – ad eccezione di quanto in deroga previsto dal presente regolamento – qualunque occupazione effettuata su spazio pubblico:
  - a) in assenza della prescritta concessione;
  - b) qualora la concessione sia scaduta e non rinnovata, ovvero sia stata revocata o sospesa;
  - c) in difformità ovvero in contrasto con le disposizioni in base alle quali venne rilasciata la concessione;
  - d) in difformità ovvero in contrasto con qualsivoglia specifica normativa regolante la materia.
2. Fatta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di porre in giudizio una eventuale azione penale, la stessa può provvedere direttamente, a spese dell'occupante, a rimuovere gli impianti e gli oggetti abusivi ed a sequestrare i relativi materiali. Tutte le spese sostenute, oltre agli eventuali danni arrecati, saranno a carico della parte che ne avrà data la causa.

3. Resta, comunque, in capo dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente concesse, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

#### **ART.7 OCCUPAZIONI D'URGENZA**

1. Per particolari situazioni di emergenza ovvero quando il rinvio della esecuzione di lavori non sia possibile per le specifiche condizioni o per ragioni di pubblico interesse, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione, che viene rilasciato a sanatoria.
2. Nel caso, oltre alla prescritta domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione della occupazione al Comune tramite posta elettronica certificata.
3. L'occupazione avrà comunque riguardo a tutti i criteri di sicurezza e, per quanto attiene alle misure da adottare per la circolazione, si dovrà avere riferimento al dettato del decreto legislativo 285/1992 e s.m.i. ed al regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.

#### **ART. 8 - RINNOVI**

1. Per le occupazioni permanenti il concessionario può richiedere il rinnovo dell'atto inoltrando apposita domanda almeno 60 giorni prima la scadenza della concessione in atto. Nell'istanza il concessionario deve indicare la durata della nuova concessione e giustificare i motivi.
2. L'Ufficio competente, dopo aver acquisito l'istanza ed aver svolto adeguata istruttoria, emana l'atto di concessione. L'eventuale non accoglimento viene comunicato al richiedente esplicitandone la motivazione.

#### **ART. 9 - DISDETTE**

1. La volontà di disdetta anticipata della concessione deve essere comunicata al Comune almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione in atto.
2. Nel caso in cui la disdetta sia volontaria e non dovuta a causa di forza maggiore di cui al art. 10 comma 3 lett. c), essa non dà luogo alla restituzione del canone versato.

#### **ART. 10- MODIFICA E SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI**

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, per la tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica dell'arredo urbano, del decoro – ad insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale – può essere modificato o sospeso, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. Per i medesimi motivi possono essere imposte nuove condizioni, ovvero lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture.
3. Il Comune potrà altresì sospendere temporaneamente la concessione nei seguenti casi:
  - a) in occasioni di manifestazioni pubbliche indette dalla Amministrazione Comunale;
  - b) per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica o di pubblici comizi;
  - c) per cause di forza maggiore come incendi, frane, eventi atmosferici eccezionali, inondazioni, terremoti, ecc.;
4. Il provvedimento di modificazione e di sospensione è emanato da chi ha rilasciato la concessione. La sospensione della concessione dovrà essere notificata al concessionario con apposito provvedimento nel quale sono indicati i termini del provvedimento, che si intendono perentori e non suscettibili di interruzione, neppure

in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato, salvo decisioni diverse della Giustizia Amministrativa. In ogni caso alla modificazione od alla sospensione del provvedimento non potrà corrispondere alcun indennizzo.

5. Qualora il concessionario non intenda continuare l'occupazione, dopo il provvedimento di modificazione o sospensione, l'area può essere concessa a soggetti terzi che ne facciano richiesta.

#### **ART. 11 - REVOCA DELLA CONCESSIONE**

1. Ad insindacabile giudizio della amministrazione comunale le concessioni possono, previa diffida, essere revocate in qualunque momento quando si accerti la inosservanza delle condizioni cui le stesse sono subordinate.
2. La revoca, che comporta la decadenza di qualsivoglia diritto connesso all'atto amministrativo precedentemente emanato, trova effetto immediato qualora venga a mancare uno dei presupposti per cui l'atto medesimo era stato formato, ovvero concorra uno dei seguenti motivi:
  - a) i reiterati inadempimenti o le violazioni da parte del concessionario o dei suoi dipendenti delle condizioni imposte o previste nell'atto di concessione;
  - b) il mancato pagamento del canone di concessione;
  - c) l'aver arrecato danni alle proprietà comunali;
  - d) la mancata occupazione del suolo avuto in concessione, senza giustificato motivo, entro due mesi dalla data di rilascio della concessione o nei tre giorni successivi nel caso di occupazione temporanea; il termine di due mesi è ridotto a quindici giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;
  - e) la violazione delle norme relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene oggetto dell'occupazione;
  - f) la violazione delle norme dettate in materia di occupazione dei suoli ovvero la inosservanza della legge o dei regolamenti comunali;
  - g) l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti ovvero un uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.
3. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.
4. La revoca non dà diritto alla restituzione del canone pagato, ad eccezione della mancata occupazione prevista dalla lettera d) del comma 2, e comunicata in forma scritta dal concessionario entro i termini ivi previsti. Nel caso, il canone pagato in anticipo su istanza del concessionario, è rimborsato senza interessi.

#### **ART. 12- TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la sub-concessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, fatte le opportune verifiche con il controinteressato, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione, con conseguente pagamento del canone relativo ed esclusione di restituzione o conguaglio del canone prima versato.

#### **ART. 13 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:



- a) munirsi dell'atto di concessione prima dell'inizio dell'occupazione;
- b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza ed al controllo l'atto che legittima l'occupazione;
- d) divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

### ***TITOLO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ALL'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI***

#### **ARTICOLO 14 - TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI**

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per la diffusione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del piano generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

#### **ARTICOLO 15- AUTORIZZAZIONI**

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si fa rinvio al Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione deve essere presentata, su specifica modulistica redatta dall'Ufficio competente. Essa deve contenere, tra l'altro, l'impegno a fornire tutti i documenti che si ritengono necessari all'istruttoria dell'atto ivi compresa, se necessario, idonea polizza fidejussoria. Una volta acquisita la necessaria documentazione, l'Ufficio provvede a svolgere adeguata istruttoria finalizzata al rilascio dell'atto di autorizzazione. Ove necessario, Ai fini istruttori l'ufficio provvede ad acquisire pareri dai competenti uffici comunali e/o soggetti esterni.
4. Il termine per la conclusione del procedimento amministrativo, è di trenta giorni a far tempo dalla data di protocollazione della domanda corredata della necessaria documentazione.

#### **ARTICOLO 16- ANTICIPATA RIMOZIONE**

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone

corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.

2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

#### **ARTICOLO 17 - DIVIETI E LIMITAZIONI**

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Municipale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.

#### **ARTICOLO 18 – PUBBLICITA' IN VIOLAZIONE DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo
4. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva o in assenza della dichiarazione di cui al successivo articolo 26 comma 1, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni non eseguite dal Comune o dal soggetto gestore del servizio.
5. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, di cui al successivo articolo 29, si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006.
6. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune, con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

## **TITOLO IV – CANONE RELATIVO ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA**

### **ARTICOLO 19 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Titolo VI del presente regolamento. Nel caso in cui l'occupazione del suolo pubblico risulti superiore alla superficie per la diffusione di messaggi pubblicitari, sarà comunque soggetto al canone la parte di occupazione di suolo pubblico eccedente.

### **ARTICOLO 20 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

### **ARTICOLO 21 – PRESUPPOSTO DEL CANONE**

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi pubblicitari, anche abusivi, diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato nonché i mezzi e le forme atte ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività.

### **ARTICOLO 22 – SOGGETTO PASSIVO**

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza o dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

### **ARTICOLO 23 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, al mezzo metro quadrato superiore, non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.

3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

#### **ARTICOLO 24 – INSEGNA D'ESERCIZIO**

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" i mezzi pubblicitari definiti all'art. 5, comma 5 del vigente piano generale degli impianti pubblicitari; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono.

#### **ARTICOLO 25 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 160 del 2019, ovvero delle misure di base definite nella delibera di approvazione delle tariffe.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
  - d) valore economico della zona e dell'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario;
  - e) ubicazione degli impianti - su suolo privato o suolo pubblico.
3. I coefficienti moltiplicatori relativi alle varie tipologie di esposizione pubblicitaria, sono approvati dalla Giunta Comunale, unitamente alle tariffe, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
4. Le tariffe per le esposizioni pubblicitarie poste in essere, visibili o percepibili dalle strade, vie o piazze rientranti nell'elenco di cui all'allegato n.1 del presente Regolamento, in conformità al Piano generale degli impianti, sono classificate in

"categoria speciale" e maggiorate sulla base di coefficienti moltiplicatori come sopra deliberati; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "categoria normale".

5. Per la diffusione pubblicitaria effettuata sia in forma opaca che luminosa, il relativo canone è dovuto, in relazione alla categoria di appartenenza, alla tipologia di esposizione, applicando i coefficienti moltiplicatori deliberati dalla Giunta Comunale, in relazione ai seguenti criteri:
  - a) Diffusione pubblicitaria con superficie fino ad 1 mq.;
  - b) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 1,01 mq e 5,50 mq;
  - c) Diffusione pubblicitaria con superficie tra 5,51 mq. e 8,50 mq.;
  - d) Diffusione pubblicitaria con superficie superiore a 8,50 mq.
6. Tenuto conto dei flussi turistici viene stabilita una maggiorazione pari al 50% delle tariffe sulla pubblicità temporanea. Tale maggiorazione sarà applicata per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi, dal 16 maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 15 ottobre.
7. Per la pubblicità temporanea o giornaliera effettuata con locandine, striscioni, gonfaloni, cartelli e simili, la durata minima di esposizione è stabilita in giorni 30.

#### **ARTICOLO 26 - DICHIARAZIONE**

1. Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dal comune, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. La richiesta di autorizzazione non è prevista e risulta assolta da una dichiarazione da presentare al Comune o al soggetto che gestisce il canone prima dell'inizio della diffusione dei messaggi pubblicitari nei casi di forme pubblicitarie realizzate tramite:
  - a) locandine;
  - b) pubblicità su autoveicoli;
  - c) tutte le esposizioni pubblicitarie non rientranti nell'art. 23 del Codice della Strada.
3. Il modello di dichiarazione, predisposto dal Comune, deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata direttamente all'Ufficio Comunale competente, il quale ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente o il soggetto che gestisce il canone, procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del relativo canone effettuato entro il termine previsto per l'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

## **ARTICOLO 27 – PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il pagamento deve essere effettuato su apposito conto corrente postale intestato al Comune di Montecatini Terme servizio Tesoreria, o tramite altre modalità previste dall'Ente.
2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativa a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
3. Per le diffusioni di messaggi pubblicitari permanenti, aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
4. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
5. Per il canone annuale, qualora sia di importo superiore a € 700,00, può essere corrisposta in quattro rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
6. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate quadrimestrali anticipate.
7. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

## **ARTICOLO 28– RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate su richiesta scritta del contribuente, a condizione che la compensazione non vada ad interessare annualità successive all'anno in cui il diritto al rimborso è stato accertato. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'eventuale l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso legale.

## **ARTICOLO 29 – MAGGIORAZIONI – INDENNITA' - SANZIONI**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a

carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.

5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **ARTICOLO 30 – PUBBLICITA' EFFETTUATA CON VEICOLI IN GENERE**

1. Per la pubblicità, diversa da quella indicata al comma K del successivo art. 33 del presente Regolamento, effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, il canone è dovuto sulla base dei coefficienti moltiplicatori approvati dalla Giunta Comunale, unitamente alle tariffe. La pubblicità è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno di veicoli, compresi i cosiddetti camion vela, poiché gli automezzi su cui sono applicati messaggi pubblicitari sono mezzi pubblicitari "mobili", non sottoposti ad autorizzazione, nel momento in cui diventano statici, ovvero nel caso in cui la sosta si protragga per un periodo superiore a due ore, è necessario occultare la superficie interessata dalla pubblicità, oppure tali impianti rientrano nella procedura autorizzatoria prevista per gli impianti fissi.
4. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

### **ARTICOLO 31 – MEZZI PUBBLICITARI VARI**

1. Il canone, per la diffusione dei messaggi pubblicitari è stabilito secondo i criteri indicati nel precedente articolo 30.
2. Per la pubblicità effettuata da aeromobili, ai sensi dell'art. 14 comma 3 del vigente piano generali degli impianti, il canone si applica per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati.
3. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, il canone si applica per ogni giorno o frazione di giorno indipendentemente dalla superficie.
4. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, il canone si applica per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.
5. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto il canone per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione.

### **ARTICOLO 32 - RIDUZIONI**

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari, stabilito secondo i criteri indicati nel precedente articolo 25 con riferimento alle seguenti fattispecie, è ridotto del 50%:
  - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

### **ARTICOLO 33 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
  - b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
  - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
  - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
  - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
  - f) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
  - g) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro
  - h) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
  - i) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;



- j) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
- 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
  - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
  - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- k) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

## ***TITOLO V – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI***

### **ARTICOLO 34 – TIPOLOGIA DEGLI IMPIANTI DELLE AFFISSIONI**

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia, le caratteristiche e la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni è disciplinata dal vigente Piano generale degli impianti pubblicitari.
3. La superficie da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque prive di rilevanza economica è corrispondente al 20% della superficie disponibile.
4. La superficie degli impianti da destinare alle affissioni di natura commerciale è corrispondente al 80% della superficie disponibile.

### **ARTICOLO 35 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Montecatini Terme costituiscono servizio obbligatorio di esclusiva competenza del Comune medesimo.
2. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione di manifesti per comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, politico-ideologiche e comunque prive di rilevanza economica.
3. Il servizio gestisce altresì le affissioni con contenuto commerciale ovvero contenenti messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

### **ARTICOLO 36 – IMPIANTI PRIVATI PER AFFISSIONI DIRETTE**

1. La Giunta comunale può concedere a privati, mediante svolgimento di specifica gara, la possibilità di gestire e collocare sul territorio comunale impianti pubblicitari per l'affissione diretta di manifesti e simili di natura commerciale.
2. La concessione è disciplinata da un'apposita convenzione, nella quale dovranno essere precisati il numero e la ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo dovuto al Comune e tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto in ordine a spese, modalità e tempi di installazione, manutenzione, responsabilità per eventuali danni, rinnovo e revoca della concessione.

### **ARTICOLO 37 – MODALITA' DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Le pubbliche affissioni sono effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico.
2. I manifesti devono essere consegnati non oltre il terzo giorno lavorativo precedente a quello previsto per l'affissione e vengono affissi dopo l'apposizione del timbro datario a cura del Comune o del gestore. Qualora tale termine tassativo non venga rispettato, non potrà essere garantita la decorrenza dell'affissione dalla data prenotata e ciò non comporta alcun rimborso/risarcimento per i giorni di mancata affissione. La mancata consegna del materiale verrà equiparata alla rinuncia all'affissione con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del canone dovuto.
3. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il gestore del servizio mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
4. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
5. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
6. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico, ed il Comune rimborsa le somme versate entro novanta giorni.
7. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del diritto dovuto.
8. Il Comune sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
9. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, per ciascuna commissione. E' tuttavia previsto un importo minimo, per ciascuna commissione, la cui misura è stabilita dalla Giunta Comunale in occasione dell'approvazione delle tariffe.
10. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

### **ARTICOLO 38 – CANONE SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni.
2. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti è determinata sulla base dei coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale anche in funzione della durata dell'affissione e della superficie.

3. La tariffa applicabile all'affissione di manifesti di natura commerciale rientranti nell'elenco di cui all'allegato n.1 del presente Regolamento, in conformità al Piano generale degli impianti, sono classificate in "*categoria speciale*" e maggiorate del 130%; tutte le restanti strade vie o piazze sono classificate in "*categoria normale*". Tale maggiorazione non opera per le fattispecie indicate nel successivo articolo 40.
4. Il servizio consiste nell'affissione di fogli la cui misura standard è pari a cm 70X100 e relativi multipli. Il periodo minimo di esposizione per affissioni commerciali è pari a 10 giorni. Per affissioni istituzionali, sociali e funebri il periodo minimo di esposizione è pari a 5 giorni.
5. La tariffa del canone per l'affissione, così come sopra determinata è maggiorato nei seguenti casi:
  - a) per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli aumento 50%;
  - b) per richieste di affissioni di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli aumento 50%;
  - c) per richieste di affissioni di manifesti formati da oltre 12 fogli aumento 100%.
  - d) Aumento del 100% per richieste di affissioni in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio.
6. Tenuto conto dei flussi turistici viene stabilita una maggiorazione pari al 50% della tariffa per le pubbliche affissioni di carattere commerciale. Tale maggiorazione sarà applicata per un periodo complessivo non superiore a 4 mesi, dal 16 maggio al 30 giugno e dal 1° agosto al 15 ottobre.

#### **ARTICOLO 39 – MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO**

1. Sono considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive si presumono effettuate dal quinto giorno antecedente il verbale di accertamento.
3. Alle affissioni abusive si applicano le indennità e maggiorazioni previste dall'articolo 18 del presente Regolamento.
4. Per la deaffissione o la copertura dei manifesti abusivi, come previsto dall'articolo 9 comma 3 del presente regolamento, il costo per la rimozione o copertura di ciascun manifesto di formato 70 x100 è stabilito in € 5,00 (cinque/00) per ogni manifesto deaffisso o coperto.

#### **ARTICOLO 40 – RIDUZIONE DEL CANONE**

1. La riduzione del canone sulle pubbliche affissioni nella misura del 50% è prevista nei seguenti casi:
  - a) manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
  - b) manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  - c) manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  - d) manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
  - e) per gli annunci mortuari;

2. I manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione a condizione che non riportino la indicazione di pubblicità, logotipi o sponsor a carattere commerciale e che la superficie complessivamente utilizzata a tale scopo sia inferiore al 10% del totale con il limite massimo di 300 centimetri quadrati.

#### **ARTICOLO 41 – ESENZIONE DAL CANONE**

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
  - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di Montecatini Terme e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
  - b) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
  - c) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
  - d) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
  - e) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
  - f) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

#### **ARTICOLO 42- PAGAMENTO DEL CANONE**

1. Il pagamento del canone sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta de servizio, su apposito conto corrente intestato al Comune di Montecatini Terme servizio Tesoreria o tramite altre modalità previste dall'Ente.

#### **ARTICOLO 43 – NORME DI RINVIO**

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Titolo si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV, nonché quanto disposto con il Regolamento del Piano generale degli impianti pubblicitari.

### ***TITOLO VI – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE***

#### **ARTICOLO 44 – DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri generali di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni e autorizzazioni per le occupazioni medesime. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno dei centri abitati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

#### **ARTICOLO 45 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **ARTICOLO 46 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE**

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842, della legge n. 160 del 2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
  - a) classificazione delle strade;
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
  - c) durata dell'occupazione;
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
  - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. Le tipologie di massima, delle occupazioni di suolo pubblico, cui consegue la graduazione tariffaria, sono le seguenti:
  - Occupazioni permanenti : generiche, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale anche con tende fisse e retrattili, passi carrabili utilizzati e non utilizzati, spazi sottratti all'uso pubblico in corrispondenza di accessi pedonali e non carrabili, occupazioni realizzate con cavi e condutture, occupazioni per attività di cui alle lettere G-H-J-K tabella Ateco2007/atecofin 2004 all'aperto o coperte, occupazioni per attività di cui alle lettere H tabella Ateco2007/atecofin 2004, Occupazione aree sosta Taxi, occupazione con parcheggi a pagamento, occupazioni con impianti di telefonia mobile e tecnologie di telecomunicazione.
  - Occupazioni temporanee: generiche, di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale, occupazioni per attività edilizie, occupazione degli esercenti il commercio aree pubbliche e produttori agricoli che vendono il loro prodotto, occupazioni con commercio ambulante, occupazioni con commercio ambulante mercato settimanale, occupazioni di carattere ricorrente non inferiore a trenta giorni, occupazioni con installazione di attrazioni giochi spettacolo viaggiante, occupazioni di particolare interesse pubblico, occupazioni con tende fisse o retrattili e occupazioni per attività di cui alle lettere G-H-J-K tabella Ateco2007/atecofin 2004, occupazioni con parcheggi a pagamento temporanei.
4. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, unitamente alle tariffe, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.

#### **ARTICOLO 47 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in tre categorie, per le quali la tariffa è graduata attraverso l'applicazione di coefficienti stabiliti dalla Giunta Comunale, in considerazione della loro ubicazione e della loro importanza, valutati anche in ordine al flusso turistico ed alle manifestazioni pubbliche, all'intensità demografica, agli insediamenti commerciali ed alla densità del traffico pedonale e veicolare.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. L'elenco delle strade appartenenti alle diverse categorie, elaborato dal Settore pianificazione urbanistica unitamente altri uffici comunali, è riportato nell'**allegato n.2** del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 48 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche annuali o permanenti, sono soggette al pagamento del canone per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma.
2. Per le occupazioni di suolo pubblico aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - fino a 4 ore;
  - oltre 4 ore fino a 12 ore;
  - oltre 12 ore fino a 24 ore.

#### **ARTICOLO 49 – MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 20 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi il canone va applicato fino ad una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, il canone è aumentato di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
5. Le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione di carburanti, la superficie esterna assoggettabile al pagamento del canone, è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione.

6. Non sono assoggettabili al pagamento del canone le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento sono complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione al suolo dell'occupazione.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la tariffa forfetaria prevista dal comma 831 della Legge 160/2019. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente ed è comunicato al comune competente per territorio con autodichiarazione da inviare, mediante posta elettronica certificata, entro il 30 aprile di ciascun anno. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

#### **ARTICOLO 50 – PASSI CARRABILI**

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Al fine di permettere le manovre di ingresso e uscita dal passo carrabile possono essere autorizzati sistemi di protezione di suddetto accesso con l'attuazione di provvedimenti influenti sull'assetto del traffico urbano. In tali casi è possibile autorizzare il titolare del passo carrabile alla realizzazione di segnaletica orizzontale atta ad evidenziare l'area di manovra, secondo le modalità indicate nell'atto autorizzativo. Quest'area sarà assoggettata al pagamento del canone rientrando nella misurazione del passo carrabile.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono

essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Titolo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

#### **ARTICOLO 51 – OCCUPAZIONE CON IMPIANTI DI TELEFONIA MOBILE E TECNOLOGIE DI TELECOMUNICAZIONE**

1. Ogni occupazione effettuata sulle aree indicate all'art. 44 del presente regolamento, con impianti di telefonia mobile e nuove tecnologie, è soggetta a previa concessione rilasciata dal competente ufficio comunale.
2. Ai fini del comma 1 l'istanza di concessione di suolo pubblico è presentata da operatore iscritto nell'elenco ministeriale di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 259 del 2003 o idoneo avente titolo e può avere per oggetto:
  - a) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di un unico apparato - occupazione "singola" con unico gestore di servizi di telecomunicazioni - oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente;
  - b) l'installazione dell'infrastruttura con posizionamento di più apparati, con modalità co-siting e/o sharing (occupazione "multipla") oppure il mantenimento di infrastruttura già esistente, garantendo parità di trattamento fra gli operatori di servizi di telecomunicazioni;
3. La concessione di cui ai commi precedenti è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) durata minima 6 anni;
  - b) in caso di applicazione del diritto di recesso, l'impianto deve essere smontato nei tempi tecnici necessari e comunque entro 90 giorni dalla data di recesso, con riconsegna dell'area all'Amministrazione comunale debitamente ripristinata;
4. Il canone relativo alle concessioni oggetto del presente articolo è stabilito con apposito atto di Giunta Comunale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 46 del presente regolamento.
5. Per l'installazione temporanea degli impianti di cui al comma 1 legata ad oggettive e verificate esigenze transitorie di copertura si rilascia una concessione temporanea per una durata massima di 90 giorni.
6. Sono in ogni caso fatte salve tutte le norme, i regolamenti e le prescrizioni di carattere ambientale, paesaggistico e di tutela della salute.
7. Per le fattispecie di cui al precedente comma 2, lettera b), la tariffa sarà maggiorata di una percentuale pari al 20% per ogni ULTERIORE operatore ospitato.

#### **ARTICOLO 52 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.



### **ARTICOLO 53 - AGEVOLAZIONI**

1. Le tariffe del canone sono determinate in funzione di quanto indicato al precedente articolo 46.
2. Per le occupazioni permanenti effettuate da esercizi commerciali e artigianali situate in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, è riconosciuta una riduzione del 30%.
3. Per le occupazioni temporanee di durata pari o superiore a 30 giorni, si applica la riduzione del 50%.

### **ARTICOLO 54 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dal canone:
  - a) le occupazioni realizzate per iniziative del Comune, anche congiuntamente a terzi;
  - b) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, , da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica, nonché da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato in occasione di manifestazioni religiose e per le occupazioni necessarie alla realizzazione di lavori di ristrutturazione o manutenzione su immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto.
  - c) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a servizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
  - d) gli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico già assoggettato a canone per la medesima superficie;
  - e) le occupazioni temporanee, di durata non superiore a 30 giorni, promosse da enti o associazioni che non perseguono fine di lucro, effettuate in occasione di iniziative del tempo libero o per qualsiasi altra manifestazione che non comporti attività di somministrazione di cibi o bevande, di vendita e/o promozione di natura commerciale;
  - f) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasioni di festività o ricorrenze civili e religiose legalmente riconosciute;
  - g) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico mediante luminarie natalizie od esposte per altre ricorrenze, purché debitamente autorizzate;
  - h) le occupazioni per le soste, fino ad un massimo di una ora, effettuate per il commercio ambulante itinerante;
  - i) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore, effettuate con fiori e piante ornamentali all'esterno di fabbricati uso civile abitazione o di negozi in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, sempreché detti spazi non concorrano a delimitare aree in cui viene svolta una qualsivoglia attività commerciale;
  - j) le occupazioni realizzate con rastrelliere od altre attrezzature per il deposito di biciclette, a titolo gratuito;
  - k) le occupazioni realizzate con tabelle od altre attrezzature indicative degli orari ferroviari e delle autolinee urbane od extra urbane, ovvero che interessano la circolazione stradale, fatto salvo per quelle che contengono messaggi pubblicitari di qualsiasi forma;

- l) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione negli spazi a ciò destinati dal Comune;
  - m) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 49 comma 9;
  - n) le occupazioni realizzate con serbatoi sotterranei per l'esercizio di distribuzione di carburante;
  - o) le occupazioni realizzate in aree cimiteriali;
  - p) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate;
  - q) le occupazioni temporanee realizzate per la posa in opera e la manutenzione delle occupazioni con condutture, cavi, impianti, ecc. di cui all'art.49 comma 9;
  - r) le occupazioni occasionali, di durata non superiore a 6 ore continuative, effettuate per le operazioni di trasloco;
  - s) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap quando questi, ovvero il proprio nucleo familiare, siano concessionari dell'occupazione.
  - t) le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
  - u) le occupazioni effettuate con balconi, verande, prese d'aria, bow windows e simili infissi di carattere stabile, stante che il carattere di stabilità è determinato dal fatto obiettivo, nulla rilevando che per tali manufatti non sia stata richiesta né rilasciata alcuna autorizzazione con valenza edilizia;
  - v) le occupazioni effettuate con manufatti che abbiano strutture e funzioni analoghe o correlate a quanto individuato dal precedente punto b), quali le tende solari poste a copertura o protezione degli stessi balconi, verande, prese d'aria, bow windows e simili;
  - w) le occupazioni effettuate su strade statali o provinciali per la parte di esse non compresa nel centro abitato così come definito ai sensi del decreto legislativo 285 del 1992;
  - x) le occupazioni effettuate su aree demaniali di proprietà dello Stato.
  - y) i locali e gli spazi coperti ubicati all'interno di edifici e strutture comunali anche demaniali in quanto soggetti ad altra regolamentazione.
2. Per gli anni 2021 e 2022 le tariffe determinate ai sensi del precedente articolo 46 relative alle occupazioni di suolo pubblico permanenti degli esercenti le attività di cui alle lettere G-J-K tabella Atecofin, realizzate in occasione del c.d. Mercatino Grocco/ La Salute, sono ridotte del 40%.

## **ARTICOLO 55 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI**

1. Il canone per le occupazioni permanenti deve essere corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito al momento del rilascio o consegna della concessione ed esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità con versamento su conto corrente intestato al Comune di Montecatini Terme servizio Tesoreria, o tramite altra modalità stabilita dall'Ente.

5. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni del medesimo soggetto, sia di importo superiore a € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali scadenti ciascuna il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni sia di importo compreso fra € 300,00 ed € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate di pari importo scadenti ciascuna il 31 marzo ed il 30 settembre. In questi casi il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi in caso di gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **ARTICOLO 56 – VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE**

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio o consegna dell'autorizzazione.
2. Nei casi in cui l'importo del canone risulti superiore a € 700,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali scadenti ciascuna il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni, per le attività di commercio anche in aree pubbliche, di pubblici esercizi e di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, sia di importo compreso fra € 300,00 ed € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, di pari importo, scadenti ciascuna il 31 marzo ed il 30 settembre. Quando la concessione viene rilasciata successivamente al 31 marzo, la prima rata deve essere versata al momento della concessione. Per beneficiare di tali agevolazioni il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.
3. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

#### **ARTICOLO 57 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

### **ARTICOLO 58 – RIMBORSI**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale.

### **ARTICOLO 59 – MAGGIORAZIONI – INDENNITA' - SANZIONI**

1. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento;
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva.
5. Le maggiorazioni ed indennità di cui ai precedenti commi 1 e 3, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

### **ARTICOLO 60– ATTIVITA' DI RECUPERO**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi sia inferiore ad € 17,00. Tale disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

## **TITOLO VII – CANONE MERCATALE**

### **ARTICOLO 61– DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Il presente Titolo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.
2. Le disposizioni relative ai Mercati, alle Fiere ed ai Posteggi fuori mercato sono disciplinate dal Piano del commercio su Aree pubbliche e dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvati con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28 luglio 2016 e ssmm..

#### **ARTICOLO 62 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Titolo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

#### **ARTICOLO 63 – DOMANDA DI OCCUPAZIONE**

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dal Regolamento comunale per la disciplina dello svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 77 del 28 luglio 2016 e ssmm.

#### **ARTICOLO 64 – CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. L'importo del canone dovuto, si determina moltiplicando la superficie occupata per la durata del periodo di occupazione in relazione alla misura giornaliera di tariffa, rapportata alla corrispondente fascia oraria, al coefficiente moltiplicatore ed alla tabella merceologica di appartenenza (alimentare – non alimentare).
2. I coefficienti moltiplicatori relativi ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale, unitamente alle tariffe, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, i coefficienti si intendono prorogati di anno in anno.
3. Per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o con durata non inferiore a 30 giorni degli esercenti il commercio su aree pubbliche e dei produttori agricoli che vendono il loro prodotto in occasione di fiere e festeggiamenti, diverse dalle occupazioni degli esercenti il commercio ambulante del mercato settimanale, la tariffa è ridotta del 50 per cento.

#### **ARTICOLO 65 – CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE**

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Titolo, le strade del Comune sono classificate in tre categorie come indicato al precedente articolo 47 del presente Regolamento cui si rimanda integralmente.

#### **ARTICOLO 66 – CRITERI DI COMMISURAZIONE DEL CANONE RISPETTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni temporanee su aree mercatali, sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
  - fino a 4 ore;
  - oltre 4 ore fino a 12 ore;
  - oltre 12 ore fino a 24 ore
2. L'importo del canone dovuto, assorbe quanto dovuto a titolo di TARI giornaliera o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

#### **ARTICOLO 67 – OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Per le occupazioni abusive, valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 6 del presente Regolamento.

#### **ARTICOLO 68 – SOGGETTO PASSIVO**

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

#### **ARTICOLO 69– VERSAMENTO DEL CANONE**

1. Il canone dovuto dal titolare di una concessione con posteggio fisso deve essere corrisposto in un'unica soluzione.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere eseguito al momento del rilascio consegna della concessione/autorizzazione
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ogni anno.
4. Nei casi in cui l'importo del canone risulti superiore a € 700,00 è ammessa la possibilità del versamento in quattro rate trimestrali scadenti ciascuna il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre e il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 30 settembre la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio di occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno, ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre, alla data della cessazione medesima. Qualora l'importo del canone o la somma dei canoni di più occupazioni, per le attività di commercio anche in aree pubbliche, di pubblici esercizi e di produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti, sia di importo compreso fra € 300,00 ed € 700,00, è ammessa la possibilità del versamento in due rate, di pari importo, scadenti ciascuna il 31 marzo ed il 30 settembre. Quando la concessione viene rilasciata successivamente al 31 marzo, la prima rata deve essere versata al momento della concessione. Per beneficiare di tali agevolazioni il contribuente è tenuto a darne comunicazione al Comune ed il ritardo o mancato pagamento di una sola rata fa decadere la possibilità del pagamento rateale.

#### **ARTICOLO 70 – ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE COATTIVA**

1. L'accertamento e la riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente titolo è effettuata con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019 e sulla base del Regolamento comunale per la riscossione coattiva delle entrate comunali.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in pristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

#### **ARTICOLO 71 - RIMBORSI**

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titolo di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi legali.

## **ARTICOLO 72– INDENNITA’ – MAGGIORAZIONI - SANZIONI**

1. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Funzionario responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la maggiorazione del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi legali.
2. Il tardivo o parziale versamento entro il quindicesimo giorno dalla scadenza stabilita, comporta l'applicazione di una maggiorazione del 10%. Oltre il quindicesimo giorno si applica una maggiorazione del 30%.
3. Per le occupazioni abusive, oltre al canone dovuto, si applica un'indennità pari al canone stesso maggiorato del 50 per cento.
4. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'articolo 56 del presente Regolamento.
5. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
6. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità stabilite nel regolamento comunale per la riscossione coattiva.

## **ARTICOLO 73 – ATTIVITA’ DI RECUPERO**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per canone, maggiorazioni, indennità ed interessi sia inferiore ad € 17,00. Tale disposizione non si applica qualora il credito, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno un biennio, degli obblighi di versamento.

## **ARTICOLO 74 – NORME TRANSITORIE**

1. Per il solo anno 2021, la scadenza del 31 marzo prevista dal presente regolamento per i pagamenti in unica soluzione e per i pagamenti rateali, è fissata al 31 maggio 2021.

### **Allegato 1**

- elenco strade in categoria speciale – esposizione pubblicitaria –

### **Allegato 2**

Elenco strade classificazione occupazioni di spazi ed aree pubbliche